

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 16368 del 15/12/2011

**Proposta:** DPG/2011/17115 del 13/12/2011

**Struttura proponente:** SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'  
FAUNISTICO-VENATORIE

**Oggetto:** DM 16/12/2010 - ART. 16 - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1766/2011.  
DISCIPLINA RELATIVA ANNO DI ENTRATA IN PRODUZIONE E ALLE RESE  
UNITARIE NEI PRIMI ANNI PRODUTTIVI DELLE SUPERFICI VITATE  
DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI VINI A DO E IG.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

**Firmatario:** FRANCO FOSCHI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 15/12/2011

## SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI IL RESPONSABILE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione europea del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34", ed in particolare l'art. 14 che disciplina la Consulta agricola regionale;

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 in materia di "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", pubblicato sulla GU n. 96 del 26 aprile 2010;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e

della rivendicazione annuale delle produzioni, pubblicato sulla GU n. 16 del 21 gennaio 2011;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1766 del 28 novembre 2011 avente ad oggetto "DM 16/12/2010 - Art. 16 - Approvazione criteri per la disciplina relativa all'anno di entrata in produzione e alle rese unitarie nei primi anni produttivi delle superfici vitate destinate alla produzione di vini a DO e IG";

Preso atto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1766/2011 sopra citata ha fissato i seguenti criteri per la determinazione della disciplina relativa all'entrata in produzione ed alle rese unitarie nei primi anni produttivi delle superfici vitate destinate alla produzione di vini a DO e IG:

- a) l'entrata in produzione sia fissata a decorrere dalla seconda vegetazione a partire dalla data di impianto della superficie vitata o di sovrainnesto;
- b) l'anno di entrata in piena produzione, con riferimento alla resa massima prevista dal disciplinare, sia fissato non oltre il quarto anno vegetativo;
- c) la resa unitaria massima nel periodo antecedente la piena produzione sia espressa in valore percentuale rispetto alla produzione massima fissata dal disciplinare di produzione della denominazione;
- d) la resa unitaria sia disciplinata in maniera crescente fino al raggiungimento della piena produzione;
- e) siano valutate le proposte avanzate dai consorzi di tutela o, in mancanza del consorzio, dalle organizzazioni professionali del settore agricolo;

Atteso che i Consorzi di tutela e le Organizzazioni professionali del settore agricolo hanno avanzato proposte, conservate agli atti di questo Servizio, di disciplina regolamentare relativa all'entrata in produzione, all'anno di entrata in piena produzione e alla resa unitaria massima nel periodo antecedente la piena produzione;

Valutate dai funzionari incaricati di questo Servizio le proposte in tal senso avanzate dai Consorzi di tutela e dalle Organizzazioni professionali del settore agricolo;

Ritenuto di accogliere quanto proposto dai Consorzi di tutela per le DO e IG per le quali sono incaricati della tutela;

Considerato che, per quanto concerne le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prive di Consorzio di Tutela o per le quali non sono pervenute proposte, sono state effettuate le opportune valutazioni tecniche al fine di stabilire parametri congrui con gli obiettivi previsti dalla Giunta regionale;

Sentita la Consulta agricola regionale, di cui all'art. 14 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, allargata ai Consorzi di tutela delle DO e IG dei vini regionali;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto a disciplinare l'entrata in produzione, l'anno di entrata in piena produzione, nonché le rese unitarie massime nei primi anni produttivi delle superfici vitate destinate alla produzione di vini a DO e IG regionali, come indicati nella tabella allegata al presente atto;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successiva modifica;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";
- n. 1222 del 04 agosto 2011 con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

per le considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di disciplinare l'entrata in produzione, nonché le rese unitarie nei primi anni produttivi delle superfici vitate, impiantate in Regione Emilia-Romagna, destinate

alla produzione di vini a DO e IG, come di seguito indicato:

- a) l'entrata in produzione è fissata a decorrere dalla seconda vegetazione a partire dalla data di impianto della superficie vitata o di sovrainnesto;
  - b) l'anno di entrata in piena produzione, con riferimento alla resa massima prevista dal disciplinare, è fissato al quarto anno vegetativo per le denominazioni di origine "Colli di Scandiano e Canossa" e "Reggiano", ed al terzo anno vegetativo per le altre denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche;
  - c) la resa unitaria massima nel periodo antecedente la piena produzione, espressa in valore percentuale rispetto alla produzione massima fissata dal disciplinare di produzione della denominazione, è disciplinata, per tutte le tipologie previste dai rispettivi disciplinari, secondo quanto disposto dalla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare ad AGEA quanto stabilito con il presente provvedimento;
  3. di diffondere il contenuto del presente provvedimento attraverso il sito E-R Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Franco Foschi

**Rese unitarie massime ed entrata in piena produzione Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche della Regione Emilia-Romagna**

DO	Resa unitaria percentuale massima			
	primo anno di vegetazione	secondo anno di vegetazione	terzo anno di vegetazione	dal quarto anno di vegetazione
Albana di Romagna	0	60	100	100
Colli bolognesi classico pignoletto	0	60	100	100
Bosco Eliceo	0	60	100	100
Cagnina di Romagna	0	60	100	100
Colli d'Imola	0	60	100	100
Colli bolognesi	0	60	100	100
Colli di Faenza	0	60	100	100
Colli di Parma	0	30	100	100
Colli di Rimini	0	50	100	100
Colli di Scandiano e di Canossa	0	20	70	100
Colli piacentini	0	0	100	100
Colli Romagna centrale	0	60	100	100
Gutturnio	0	0	100	100
Lambrusco di Sorbara	0	40	100	100
Lambrusco grasparossa di Castelvetro	0	40	100	100
Lambrusco salamino di Santa Croce	0	40	100	100
Modena	0	40	100	100
Ortrugo	0	0	100	100
Pagadebit di Romagna	0	60	100	100
Reggiano	0	20	70	100
Reno	0	0	100	100
Romagna Albana	0	60	100	100
Romagna Albana spumante	0	60	100	100
Romagna Cagnina	0	60	100	100
Romagna Pagadebit	0	60	100	100
Romagna Sangiovese	0	60	100	100
Romagna Trebbiano	0	60	100	100
Sangiovese di Romagna	0	60	100	100
Trebbiano di Romagna	0	60	100	100
<b>IG</b>				
Bianco di Castelfranco Emilia	0	0	100	100
Emilia o dell' Emilia	0	40	100	100
Forli'	0	60	100	100
Fortana del Taro	0	40	100	100
Ravenna	0	60	100	100
Rubicone	0	60	100	100
Sillaro o bianco del Sillaro	0	60	100	100
Terre di Veleja	0	0	100	100
Val Tidone	0	0	100	100

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Franco Foschi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/17115

IN FEDE

Franco Foschi